



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2 DEL 05/01/2023

APPELLO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 2309/2022 NOTIFICATA IN DATA 21/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ALESSANDRO ROMERIO CIG Z4539587ED.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 76 e n. 75 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie ai diversi servizi dell'Ente;

PREMESSO che:

Il Comune di Cattolica aveva presentato avanti alla Corte di Appello di Bologna appello avverso la sentenza n. 597/2014 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 27 maggio 2014, nella causa R.G. n. 2353/2010, con le seguenti conclusioni:

“Voglia l'adita Giustizia, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, ritenuti fondati i motivi d'appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte dal Comune in primo grado:

a) accertare e dichiarare che gli atti costitutivi di pegno sottoscritti dal Comune di Cattolica in data 16.04.1998 e 29.10.1998 sulle azioni di Romagna Acque s.p.a. -Società delle Fonti s.p.a. dal titolo nominativo n. 7299 di proprietà del Comune di Cattolica sono nulli, o, in subordine, inefficaci ai sensi dell'art. 1398 c.c. o, in gradato subordine, dispone l'annullamento per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1425 c.c.;

b) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui sub a), dichiarare le azioni della società “Romagna Acque –Società delle Fonti s.p.a.”, rappresentate dal titolo nominativo n. 7299, di proprietà del Comune di Cattolica, libere da ogni peso o vincolo nei confronti della Omissis., condannando quest'ultima alla restituzione delle stesse al Comune legittimo proprietario ai sensi dell'art. 2037 c.c. o, nel caso di impossibilità della restituzione, alla reintegrazione per equivalente ai sensi degli artt. 2037-2038 c.c., con interessi monetari a favore del Comune stesso; in quest'ultimo caso con istanza, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di “condanna generica” della Banca alla reintegrazione per equivalente del valore delle azioni ai sensi degli artt. 2037-2038 c.c. a favore del Comune, salvo disporre, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione dello stesso;

c) ancora per l'effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione degli “utili” derivati e derivanti dalle partecipazioni azionarie complessivamente percepiti e percipiendi a far data dalla presa in possesso delle azioni, maggiorati degli interessi legali dal dovuto al saldo;

d) condannare la controparte al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale... Omissis”.

- il procedimento si è concluso con sentenza n. 2309/2022 notificato in data 21/11/2022 con la quale la Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello e condannava il Comune di Cattolica al pagamento delle spese legali;

VISTE le motivazioni della sentenza n. 2309/2022 e la relazione fatta dal legale patrocinatore Avv. Alessandra Vita, depositata agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO, che in base alla predetta relazione sussistono le motivazioni per proporre appello avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2309/2022;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno proporre appello avanti alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2309/2022 al fine di opporsi alle pretese giudiziali dell'appellante e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota prot. 49586/2022 del 20/12/2022 dall'Avv. Alessandro Romerio con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, con il quale il legale ha proposto un compenso pari ad € 15.386,00 oltre spese generali e Cpa per un totale di € 18.401,66 per il procedimento di cui trattasi calcolato, in fase di conferimento dell'incarico sulla base dei minimi tariffari, oltre a un premio c.d. "palmario" da corrisponderci solo nel caso di esito della causa o di transazioni favorevoli per il Comune in una misura superiore al 50% (per esito favorevole deve intendersi semplicemente qualsiasi provvedimento giudiziario o atto transattivo che comporti la liberazione dal pegno di tante azioni che rappresentino almeno il 50% + 1 del valore complessivo delle azioni sottoposte a pegno) della domanda giudiziale che risulterebbe interamente coperto dalla restituzione degli "utili" derivanti dai titoli liberati dal pegno;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

RILEVATO che, l'Avvocato Romerio, possiede comprovata esperienza quale patrocinatore in Cassazione, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota prot. 49586/2022 depositato agli atti d'ufficio;

VALUTATO che l'avvocata Alessandra Vita non è patrocinante in Cassazione e non può pertanto costituirsi in giudizio;

CONSIDERATA la pregressa e proficua collaborazione dell'Avvocato Romerio con l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica in convenzione con il Comune di Gabicce Mare, del quale faceva parte l'Avvocato Alessandra Vita patrocinatore del precedente grado di giudizio, che ha consentito al legale di acquisire conoscenza della materia oggetto della controversia.

CONSIDERATO altresì che l'Avv. Romerio risulta già patrocinatore del procedimento avanti alla alla Suprema Corte di Cassazione affidato con delibera della Giunta Comunale nr. 175/2022;

VISTI i termini molto ristretti per costituirsi in giudizio che non consentirebbero ad altri legali, all'oscuro della vicenda, di istruire in modo efficace la pratica;

VALUTATO inoltre l'ingente valore della controversia;

RITENUTO, quindi, in questo caso che l'affidamento diretto a un professionista di comprovata esperienza non iscritto all'elenco come disciplinato dall'art. 4 dell'avviso per la formazione di un elenco di avvocati di cui alla determina 1008/2020, in questo caso sia rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, stante anche la complessità del procedimento giudiziale e il valore della controversia;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli minimi previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni ivi previste, che la Giunta comunale ha autorizzato l'incarico di cui trattasi con propria delibera nr. 230/2022 e che è stato richiesto all'Anac il seguente codice cig Z4539587ED;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo direttamente l'incarico di patrocinio legale all'Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24;

VISTI ggli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "...l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale;
- 2) di conferire direttamente all'Avv. Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, P.I. 02085850416 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. 49586/2022 depositato agli atti d'ufficio (Euro 15.386,00 oltre spese generali e Cpa, oltre contributo unificato € 3.372,00, oltre a € 227,00 diritti per un totale di € 22.000,66), oltre a un premio c.d. palmario da applicarsi unicamente in caso di esito della causa o di transazione favorevoli per il

Comune in una misura superiore al 50% della domanda giudiziale (per esito favorevole deve intendersi semplicemente qualsiasi provvedimento giudiziario o atto transattivo che comporti la liberazione dal pegno di tante azioni che rappresentino almeno il 50% + 1 del valore complessivo delle azioni sottoposte a pegno);

- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 22.000,66 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione esercizio 2023 Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legali;
- 6) di trasmettere ai sensi dell'art. 192 del Tuel copia della presente determina al legale incaricato che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni ivi contenute;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 05/01/2023

Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)